

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto  
**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**  
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## DELIBERAZIONE

n. 852

del 6-5-2021

## O G G E T T O

Approvazione convenzioni di distacco presso Azienda Zero del dott. Pomiato Roberto - Dirigente Amministrativo e del sig. Zanella Girolamo - Collaboratore Amministrativo Professionale senior - cat. Ds.

Proponente: UOC Gestione Risorse Umane  
Anno Proposta: 2021  
Numero Proposta: 980

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane riferisce:

Richiamate le deliberazioni n. 472 e n. 473 del 10.03.2021, con le quali sono stati autorizzati rispettivamente i distacchi presso Azienda Zero del dott. Pomiato Roberto, dipendente a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Amministrativo e del sig. Zanella Girolamo, dipendente a tempo indeterminato in qualità di Collaboratore amministrativo senior, categoria DS, per tutto l'anno 2021.

Vista la nota del 21 aprile 2021, prot. n. 10876, acquisita al protocollo aziendale n. 42817/2021, con la quale Azienda Zero ha inviato le rispettive convenzioni di distacco.

Ritenuto, pertanto, con il presente provvedimento, di approvare le convenzioni allegate alla presente deliberazione della quale ne formano parte integrante e sostanziale, confermando la proroga dei distacchi dei dipendenti sopra riportati per tutto l'anno 2021 presso Azienda Zero.

Precisato, infine, per quanto riguarda gli oneri derivanti dai predetti distacchi, che gli stessi saranno a carico di Azienda Zero che ne garantirà il rimborso.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

#### IL DIRETTORE GENERALE

#### DELIBERA

1. Di approvare le convenzioni allegate alla presente deliberazione, della quale ne formano parte integrante e sostanziale, relative ai distacchi presso Azienda Zero per tutto l'anno 2021 dei seguenti dipendenti:
  - dott. Pomiato Roberto, dipendente a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Amministrativo;
  - sig. Zanella Girolamo, dipendente a tempo indeterminato in qualità di Collaboratore amministrativo senior, categoria DS.
  
2. di pubblicare il presente atto all'albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE  
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

---

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 7-5-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

---

Copia del presente atto viene inviato in data 7-5-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI  
DELL'UOC AFFARI GENERALI

**CONVENZIONE PER IL DISTACCO DI PERSONALE DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO  
REGIONALE PRESSO L'AZIENDA ZERO**

**dal 01.03.2021 al 31.12.2021**

**Ai sensi dell'art. 7, comma 4, della Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016,  
della DGR n. 431 del 6/4/2017, della DGR n. 258 del 9/03/2021 e della Delibera del Direttore Generale n.  
216 del 2/04/2021**

tra

**Azienda Zero**, con sede in Padova, Passaggio Luigi Gaudenzio n. 1, che interviene nel presente atto in persona del Direttore Generale pro tempore Dott. Roberto Toniolo;

e

**Azienda Ulss n. 8 Berica**, con sede in Vicenza, Viale Rodolfi n. 37, che interviene nel presente atto in persona del Direttore Generale pro tempore Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

**PREMESSO CHE**

1. L'Azienda Zero ha verificato la necessità di attivare le conseguenti sinergie operative con l'Azienda Ulss n. 8 Berica nell'ambito delle quali si inquadra altresì la necessità di avvalersi di specifiche professionalità non presenti nell'organico di Azienda Zero che siano in grado di supportarla nelle attività riguardanti la realizzazione dell'attività oggetto della presente Convenzione;
2. Esiste un reciproco interesse dell'Azienda Zero e dell'Azienda Ulss n. 8 Berica affinché si realizzi l'attività in parola, avvalendosi della collaborazione del dott. Pomiato Roberto, dipendente dell'Azienda Ulss n. 8 Berica, dotato di specifica professionalità in relazione all'attività di cui alla presente Convenzione;
3. In tale contesto, l'ente individua nel dott. Pomiato Roberto la specifica professionalità necessaria alla realizzazione dell'attività di cui alla presente Convenzione. Il dott. Pomiato Roberto è dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda Ulss n.8 Berica con la qualifica di Dirigente Amministrativo;
4. Acquisito il consenso del dott. Pomiato Roberto.

**TUTTO CIO' PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 – Finalità della Convenzione**

1. Alla luce di quanto stabilito dall'articolo 7, comma 4, della Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, dalle disposizioni attuative contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 431 del 6 aprile 2017, richiamate dalla DGR n. 258 del 9/03/2021 e dalla Delibera del Direttore Generale n. 216 del 2/04/2021, la sottoscrizione della presente Convenzione è il presupposto per l'attivazione del distacco del personale come di seguito individuato, al fine di soddisfare i reciproci interessi delle Amministrazioni coinvolte per la realizzazione dell'attività di cui agli articoli seguenti.

**Articolo 2 – Oggetto della Convenzione**

1. La presente Convenzione ha per oggetto la definizione delle modalità di attivazione del distacco di personale dipendente degli enti del Servizio Sanitario Regionale, così come previsto dall'articolo 7, comma 4, della Legge Regionale n. 19/2016 e dalle disposizioni attuative contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 431 del 6 aprile 2017, richiamate dalla DGR n. 258 del 9/03/2021, per la realizzazione dell'attività che implica la presenza di professionalità specifiche rinvenibili nell'ambito del SSR.
2. L'attività avrà i seguenti contenuti:
  - supporto giuridico, scritto e orale, alla Direzione e alle strutture aziendali, in particolare CRAV e SEF;
  - monitoraggio del contenzioso aziendale (incluso quello riferito alla Medicina Convenzionata), predisposizione delibere di affidamento di incarichi al patrocinio esterno e cura degli adempimenti connessi (gestione mandato *ad litem*, verifica parcelle, tenuta del budget di struttura, pubblicazioni ai fini della trasparenza amministrativa);
  - attività di verbalizzante nelle sedute del collegio arbitrale MMG/PLS.

### **Articolo 3 – Posizione giuridico – economica del personale distaccato**

1. L'Azienda Ulss n. 8 Berica assegna con decorrenza dal 1° marzo 2021 e sino al 31 dicembre 2021 per 5 (cinque) giorni settimanali il dott. Pomiato Roberto, proprio dipendente appartenente al profilo professionale di Dirigente Amministrativo, all'Azienda Zero;
2. Il dott. Pomiato Roberto svolgerà la sua attività, dettagliatamente specificata al comma 2 del precedente art. 2, presso l'Azienda Zero, Passaggio Gaudenzio n. 1 - Padova, UOC Legale;
3. Il distacco potrà essere rinnovato a seguito di espressa volontà delle parti stipulanti a condizione che sia confermata l'attività oggetto del distacco;
4. È fatta salva la facoltà delle parti di assumere determinazioni diverse in merito a quanto disposto con la presente Convenzione qualora intervenissero particolari esigenze organizzative;
5. Le assenze a qualsiasi titolo potranno essere effettuate dal personale in distacco solo se l'istituto giuridico di riferimento sia previsto nell'Ente di provenienza e la concessione viene fatta dal legale rappresentante dell'Azienda Zero, dandone comunicazione all'ente stesso;
6. L'Azienda Zero si farà carico di tutti gli adempimenti connessi alla presenza in servizio del personale distaccato (timbrature giornaliere, congedi, missioni, etc.);
7. Ai fini delle progressioni economiche e di carriera dovrà essere riconosciuto sia il servizio prestato in posizione di distacco presso l'Azienda Zero, che l'esito positivo della valutazione espressa dal responsabile della struttura di assegnazione;
8. Al distaccato sarà riconosciuto il buono pasto nella stessa misura e con le stesse regole e procedure in vigore per il personale in servizio presso l'Azienda Zero, in sostituzione di quello dell'Ente di provenienza;
9. Le missioni saranno autorizzate dal legale rappresentante di Azienda Zero previa verifica della corrispondenza delle stesse con gli obiettivi dell'attività oggetto di distacco;
10. Salvo quanto già previsto al precedente punto n. 9, il distaccato non ha diritto a percepire alcun rimborso spese per l'acquisto dei titoli di viaggio (es. abbonamento ferroviario, TPL) relativi al percorso abitazione – sede di lavoro;

11. Sarà mantenuto il trattamento economico globale in godimento presso l'Ente di appartenenza, il quale continuerà a corrispondere tutte le competenze stipendiali dovute (trattamento fondamentale e trattamento accessorio);
12. Il legale rappresentante di Azienda Zero fisserà gli obiettivi individuali in relazione a quelli già individuati nell'attività da realizzare e ne valuterà il raggiungimento utilizzando lo strumento di valutazione in essere presso l'Ente di appartenenza;
13. In caso di distacco a tempo parziale, il raggiungimento degli obiettivi presso l'Azienda Zero dovrà necessariamente concorrere, unitamente al raggiungimento degli obiettivi aziendali, alla valutazione globale della performance individuale, con conseguente erogazione del trattamento accessorio spettante;
14. L'instaurazione del procedimento disciplinare e la conseguente irrogazione delle sanzioni disciplinari spetta all'Amministrazione ove presta servizio il personale distaccato, dandone comunicazione all'Ente di provenienza, in virtù di quanto stabilito dagli artt. 55 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001;
15. Per quanto attiene alla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si applicheranno le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

#### **Articolo 4 – Durata della Convenzione**

1. La durata della presente Convenzione è regolata dalla previsione dell'art. 3, comma 1.
2. La durata della convenzione di distacco non potrà eccedere un anno, con possibilità di rinnovo fino ad un massimo di complessivi tre anni, a fronte di stipula di nuova convenzione e contestuale conferma dell'attività oggetto del distacco.

#### **Articolo 5 – Regolazione dei rapporti economici tra Ente di appartenenza e Azienda Zero**

1. La spesa del distacco è sostenuta da Azienda Zero, che rimborserà gli oneri sostenuti dall'azienda per la remunerazione del personale distaccato. L'importo riconosciuto all'azienda garantirà la copertura delle competenze stipendiali fondamentali e accessorie, al lordo degli oneri di legge.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente per approvazione.

Per l'Azienda Zero  
Il Direttore Generale  
Dott. Roberto Toniolo

Per l'Azienda Ulss n. 8 Berica  
Il Direttore Generale  
Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

**CONVENZIONE PER IL DISTACCO DI PERSONALE DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO  
REGIONALE PRESSO L'AZIENDA ZERO**

**dal 01.03.2021 al 31.12.2021**

**Ai sensi dell'art. 7, comma 4, della Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016,  
della DGR n. 431 del 6/4/2017, della DGR n. 258 del 9/03/2021 e della Delibera del Direttore Generale n.  
216 del 2/04/2021**

tra

**Azienda Zero**, con sede in Padova, Passaggio Luigi Gaudenzio n. 1, che interviene nel presente atto in persona del Direttore Generale pro tempore Dott. Roberto Toniolo;

e

**Azienda Ulss n. 8 Berica** con sede in Vicenza, Viale Rodolfi n. 37, che interviene nel presente atto in persona del Direttore Generale pro tempore Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina.

**PREMESSO CHE**

1. L'Azienda Zero ha verificato la necessità di attivare le conseguenti sinergie operative con l'Azienda Ulss n. 8 Berica nell'ambito delle quali si inquadra altresì la necessità di avvalersi di specifiche professionalità non presenti nell'organico di Azienda Zero che siano in grado di supportarla nelle attività riguardanti la realizzazione dell'attività oggetto della presente Convenzione;
2. Esiste un reciproco interesse dell'Azienda Zero e dell'Azienda Ulss n. 8 Berica affinché si realizzi l'attività in parola, avvalendosi della collaborazione del sig. Zanella Girolamo, dipendente dell'Azienda Ulss n. 8 Berica, dotato di specifica professionalità in relazione all'attività di cui alla presente Convenzione;
3. In tale contesto, l'ente individua nel sig. Zanella Girolamo la specifica professionalità necessaria alla realizzazione dell'attività di cui alla presente Convenzione. Il sig. Zanella Girolamo è dipendente dell'Azienda Ulss n. 8 Berica con la qualifica di Collaboratore Amministrativo prof. le senior - cat. DS;
4. Acquisito il consenso del sig. Zanella Girolamo;

**TUTTO CIO' PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 – Finalità della Convenzione**

1. Alla luce di quanto stabilito dall'articolo 7, comma 4, della Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, dalle disposizioni attuative contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 431 del 6 aprile 2017, richiamate dalla DGR n. 258 del 9/03/2021 e dalla Delibera del Direttore Generale n. 216 del 2/04/2021, la sottoscrizione della presente Convenzione è il presupposto per l'attivazione del distacco del personale come di seguito individuato, al fine di soddisfare i reciproci interessi delle Amministrazioni coinvolte per la realizzazione dell'attività di cui agli articoli seguenti.

**Articolo 2 – Oggetto della Convenzione**

1. La presente Convenzione ha per oggetto la definizione delle modalità di attivazione del distacco di personale dipendente degli enti del Servizio Sanitario Regionale, così come previsto dall'articolo 7,

comma 4, della Legge Regionale n. 19/2016 e dalle disposizioni attuative contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 431 del 6 aprile 2017, richiamate dalla DGR n. 258 del 9/03/2021, per la realizzazione dell'attività che implica la presenza di professionalità specifiche rinvenibili nell'ambito del SSR.

2. L'attività avrà i seguenti contenuti:
  - Collaborazione nella gestione nonché formazione di nuovo personale in materia di trattamento economico dei dipendenti e fondi contrattuali.

### **Articolo 3 – Posizione giuridico – economica del personale distaccato**

1. L'Azienda Ulss n. 8 Berica assegna con decorrenza dal 1° marzo 2021 e sino al 31 dicembre 2021 per 5 (cinque) giorni settimanali il sig. Zanella Girolamo - profilo professionale Collaboratore Amministrativo prof. le senior - Cat. DS - all'Azienda Zero;
2. Il sig. Zanella Girolamo svolgerà la sua attività, dettagliatamente specificata al comma 2 del precedente art. 2, presso l'Azienda Zero, Passaggio Gaudenzio n. 1 – Padova, UOC Gestione Risorse Umane;
3. Il distacco potrà essere rinnovato a seguito di espressa volontà delle parti stipulanti a condizione che sia confermata l'attività oggetto del distacco;
4. È fatta salva la facoltà delle parti di assumere determinazioni diverse in merito a quanto disposto con la presente Convenzione qualora intervenissero particolari esigenze organizzative;
5. Le assenze a qualsiasi titolo potranno essere effettuate dal personale in distacco solo se l'istituto giuridico di riferimento sia previsto nell'Ente di provenienza e la concessione viene fatta dal legale rappresentante dell'Azienda Zero, dandone comunicazione all'ente stesso;
6. L'Azienda Zero si farà carico di tutti gli adempimenti connessi alla presenza in servizio del personale distaccato (timbrature giornaliera, congedi, missioni, etc.);
7. Ai fini delle progressioni economiche e di carriera dovrà essere riconosciuto sia il servizio prestato in posizione di distacco presso l'Azienda Zero, che l'esito positivo della valutazione espressa dal responsabile della struttura di assegnazione;
8. Al distacco sarà riconosciuto il buono pasto nella stessa misura e con le stesse regole e procedure in vigore per il personale in servizio presso l'Azienda Zero, in sostituzione di quello dell'Ente di provenienza;
9. Le missioni saranno autorizzate dal legale rappresentante di Azienda Zero previa verifica della corrispondenza delle stesse con gli obiettivi dell'attività oggetto di distacco;
10. Salvo quanto già previsto al precedente punto n. 9, il distaccato non ha diritto a percepire alcun rimborso spese per l'acquisto dei titoli di viaggio (es. abbonamento ferroviario, TPL) relativi al percorso abitazione – sede di lavoro;
11. Sarà mantenuto il trattamento economico globale in godimento presso l'Ente di appartenenza, il quale continuerà a corrispondere tutte le competenze stipendiali dovute (trattamento fondamentale e trattamento accessorio);
12. Il legale rappresentante di Azienda Zero fisserà gli obiettivi individuali in relazione a quelli già individuati nell'attività da realizzare e ne valuterà il raggiungimento utilizzando lo strumento di valutazione in essere presso l'Ente di appartenenza;



13. In caso di distacco a tempo parziale, il raggiungimento degli obiettivi presso l'Azienda Zero dovrà necessariamente concorrere, unitamente al raggiungimento degli obiettivi aziendali, alla valutazione globale della performance individuale, con conseguente erogazione del trattamento accessorio spettante;
14. L'instaurazione del procedimento disciplinare e la conseguente irrogazione delle sanzioni disciplinari spetta all'Amministrazione ove presta servizio il personale distaccato, dandone comunicazione all'Ente di provenienza, in virtù di quanto stabilito dagli artt. 55 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001;
15. Per quanto attiene alla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si applicheranno le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 6, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

#### **Articolo 4 – Durata della Convenzione**

1. La durata della presente Convenzione è regolata dalla previsione dell'art. 3, comma 1.
2. La durata della convenzione di distacco non potrà eccedere un anno, con possibilità di rinnovo fino ad un massimo complessivo di tre anni, a fronte di stipula di nuova convenzione e contestuale conferma dell'attività oggetto del distacco.

#### **Articolo 5 – Regolazione dei rapporti economici tra Ente di appartenenza e Azienda Zero**

1. La spesa del distacco è sostenuta da Azienda Zero, che rimborserà gli oneri sostenuti dall'azienda per la remunerazione del personale distaccato. L'importo riconosciuto all'azienda garantirà la copertura delle competenze stipendiali fondamentali e accessorie, al lordo degli oneri di legge.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente per approvazione.

Per l'Azienda Zero  
Il Direttore Generale  
Dott. Roberto Toniolo

Per l'Azienda Ulss n. 8 Berica  
Il Direttore Generale  
Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina